

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

ESENTE

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ld. 07/12/2017 (00)

R.G.N. 3185/2017

Cea 5610
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3185-2017 proposto da

OG

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO, 212, presso lo studio dell'avvocato
LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato
VINCHINZO SACCOMANNO;**- ricorrente -***contro*

COMUNE DI X

- intimato -avverso la sentenza n. 2103/2016 del TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, depositata il 14/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO

**Rilevato che :**

è stata impugnata la sentenza n. 2103/2016 del Tribunale di Lametia Terme con ricorso fondato su un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in riforma della appellata sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. di cui in atti.

Considerato che :

1.- Con motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e si deduce la nullità della gravata sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c.

1.1- Il ricorso non è fondato.

L'impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza (mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l'infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata) posti a base dell'opposizione al verbale di contestazione.

In particolare la gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte (Cass. n.ri 376 e



17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso
finanche la necessità dell'inserimento del tratto stradale
nell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo
necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene
attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a
distanza" e non invece - come nella fattispecie - con
l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli
agenti di polizia.

L'impugnata sentenza ha, quindi, deciso -quanto ai detti
rilevanti aspetti della controversia- conformemente
all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

In difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte
ricorrente, in relazione ad orientamento giurisprudenziale
che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a
principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che
l'impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle
norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Parte ricorrente, infatti, nulla allega o prospetta
validamente al fine di poter far ritenere che il
provvedimento gravato ha deciso la posta questione di
diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di
questa Corte.

2.- Il ricorso va., dunque, rigettato.

3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione il 7 dicembre 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

(10/15) 10 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSARETTI

chiese, j. n. b. u. t.